



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **44** DEL **10 GIU. 2021**

OGGETTO: "Caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area dell'insediamento industriale della ex C&C S.p.A.", in Comune di Pernumia (PD).
Approvazione del Piano di analisi predisposto da Veneto Acque S.p.A. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: J17B20001550002

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Piano delle analisi, redatto da Veneto Acque S.p.A, regolante le attività di caratterizzazione analitica dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area dell'insediamento industriale della ex "C&C S.p.A." in comune di Pernumia (PD), al fine di consentire l'asporto e l'avvio a smaltimento di tutti i rifiuti presenti all'interno del capannone.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

- VISTA** la Deliberazione n. 1033 del 28/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del programma di riallocazione di fondi della Legge Speciale per Venezia, derivanti da economie di spesa accertate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti e dalla revoca di assegnazioni, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 150 datata 10 dicembre 2019, al fine di dare attuazione ad interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia.
- CONSIDERATO** che la sopracitata Deliberazione n. 1033/2020 ha stabilito l'assegnazione di € 5.000.000,00 a Veneto Acque S.p.A. per l'attuazione degli "Interventi di smaltimento di rifiuti pericolosi e di bonifica ambientale del sito contaminato denominato "Ex C&C", nel Comune di Pernumia (PD) – scheda progetto A/1;
- VISTA** la Deliberazione n. 1401 del 16/09/2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 88 del 21 luglio 2020;
- CONSIDERATO** che la sopracitata Deliberazione n. 1410/2020 ha stabilito l'assegnazione di ulteriori € 7.000.000,00 a Veneto Acque S.p.A. per il completamento degli "Interventi di smaltimento di rifiuti pericolosi e di bonifica ambientale del sito contaminato denominato "Ex C&C", nel Comune di Pernumia (PD) – scheda progetto C-1;
- CONSIDERATO** inoltre che con la sopracitata Deliberazione n. 1410/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. regolante le modalità di attuazione e di rendicontazione dell'intervento in argomento;
- PRESO ATTO** che detta Convenzione è stata sottoscritta da Veneto Acque S.p.A. in data 11/11/2020 e dalla Regione del Veneto in data 24/11/2020;
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 114 del 30/11/2020 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 12.000.000,00 a favore di Veneto Acque S.p.A. per l'attuazione dell'intervento in argomento;

- VISTO il programma degli interventi trasmesso da Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 3178 del 27/11/2020 che prevede, in estrema sintesi, le seguenti attività:
- la predisposizione di un Piano delle analisi chimiche e di un piano di smaltimento che dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto per la loro verifica ed approvazione, anche nell'ambito di eventuali conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia;
 - lo smaltimento definitivo dei rifiuti, compresa la direzione dell'esecuzione del servizio di asporto e smaltimento;
 - la contabilizzazione e quant'altro attenga all'esecuzione dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale e di contratti pubblici;
- CONSIDERATO che Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 754 dell'11.03.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 116211 del 12.03.2021, il "Piano delle analisi", ovvero la documentazione contenente descrizione delle modalità di gestione finalizzate all'analisi dei rifiuti presenti all'interno dell'insediamento industriale della ex "C&C SpA" in comune di Pernumia (PD), prevista dall'art. 2 della Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque SpA, che regola le attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti anche pericolosi presenti nell'area, attività propedeutica alla rimozione ed asporto dei rifiuti in oggetto;
- PRESO ATTO che il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 30.03.2021, convocata con nota della Direzione Progetti Speciali per Venezia prot. n. 124949 del 18.03.2021, e che in tale sede è stata richiesta una revisione del documento di cui trattasi, per il recepimento di alcune richieste di integrazione, riassunte nel verbale relativo al suddetto incontro, trasmesso agli Enti in indirizzo con nota prot. n. 187231 del 23.04.2021;
- VISTA la nota di Veneto Acque S.p.A., prot. n. 1371 del 07.05.2021, acquisita al protocollo regionale in data 07.05.2021 al prot. n. 212077, con la quale è stata trasmessa una revisione del documento acquisito con il protocollo n. 116211/21 sopra richiamato: "Revisione 01 al Piano di analisi", in conformità alle richieste formulate dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 30 marzo sopra richiamata;
- VISTA la nota della Direzione Progetti Speciali per Venezia, prot. n. 236901 del 24.05.2021, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90, in modalità asincrona, con invito alle diverse Amministrazioni coinvolte a presentare i propri pareri entro il giorno 07.06.2021, al fine di concludere le valutazioni in merito al documento contenente il Piano di analisi dei rifiuti presenti in sito ai fini dell'avvio delle attività di caratterizzazione e asporto, da eseguirsi mediante apposito appalto;
- VISTA la nota della Provincia di Padova n. 35074/21 del 04.06.2021, acquisita al prot. regionale al n. 255378 del 04.06.2021, con la quale è pervenuto il "*parere favorevole alla realizzazione del piano con le seguenti prescrizioni:*
- *la ditta dovrà rispettare ed attuare quanto proposto nel piano di analisi;*
 - *per ciascun campione prelevato deve essere conservata un'aliquota a disposizione degli enti di controllo per eventuali verifiche analitiche successive;*
 - *devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la fase di prelievo dei campioni di rifiuti dai cumuli presenti all'interno del capannone;*
 - *l'eventuale riduzione del set analitico dei parametri da ricercare nei rifiuti dovrà essere comunicata agli Enti con un anticipo di almeno 20 giorni al fine di permettere agli Enti stessi di poter effettuare le opportune valutazioni di competenza";*
- VISTA la nota dell'AULSS 6 "Euganea" prot. n. 86767 del 03.06.2021, acquisita al prot. regionale al n. 252479 del 03.06.2021, con la quale è pervenuto il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- *siano adottate, implementate e mantenute operative/attive tutte le cautele per la sicurezza e salute dei lavoratori disposte dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Manuale INAIL 2014 "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati"; i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri devono essere conformi a quanto prescritto nell'Allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;*

- siano rispettati gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore ed in particolare, oltre a quanto definito dal D. Lgs. 152/06, siano rispettati i regolamenti comunali (es. Regolamento Edilizio, Polizia Urbana, ecc) con riferimento ai limiti di emissioni acustiche, di emissioni di polveri/fibre, ecc, con riguardo anche a potenziali recettori limitrofi (es: abitazioni sparse, ecc); sia implementata la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria così come indicato nella Conferenza dei Servizi del 30.03.2021; - siano implementate cautele finalizzate al contenimento di rumori e di polveri/fibre; In ogni caso le attività implementate dovranno essere svolte adottando tutte le cautele finalizzate al contenimento di odori, di polveri, di rumori, ecc. (e di ogni ulteriore emissione) specie nei confronti di eventuali soggetti terzi o aree di terzi (es. abitazioni/aziende adiacenti, terreni limitrofi adibiti a coltivazione, ecc).
- Ove si riscontri la presenza di amianto si dia corso agli adempimenti prescritti nel capo III – protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto – del D.Lgs. 81/08 e smi”.

VISTA

la nota di ARPAV, prot. n. 2021-0050717 del 03.06.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 254124 del 04.06.2021 con la quale è stato espresso parere positivo, con le seguenti richieste di integrazione:

- “per ciascun campione prelevato deve essere conservata un'aliquota a disposizione degli enti di controllo per eventuali verifiche analitiche successive;
- per garantire adeguate condizioni di sicurezza in fase di campionamento e consentire un più agevole prelievo dei campioni elementari previsti con modalità che possano garantire la rappresentatività del campione per l'analisi, le operazioni di campionamento devono essere eseguite di volta in volta solamente sui loto posti sul fronte di avanzamento dei lavori di sgombero, attendendo che siano rimossi i 2 lotti già caratterizzati (uno posto a sinistra e l'altro a destra della fila di pilastri centrale del capannone 1) prima di procedere con il campionamento dei due lotti successivi”;

CONSIDERATO

che non sono pervenuti ulteriori pareri delle altre Amministrazioni coinvolte entro i termini perentori stabiliti con la nota prot. n. 236901 del 24.05.2021 di indizione della Conferenza di Servizi Decisoria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO

l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

VISTO

l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:

- a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
- b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
- c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
- d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

VISTO

l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, che stabilisce, “in conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia, individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”;

VISTA

la DGR n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia ora Direzione Progetti speciali per Venezia);

- VISTA la DGR n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad una modifica dell'assetto organizzativo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia", a cui sono state assegnate le competenze in materia di Legge Speciale per Venezia e bonifica dei siti inquinati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia;
- VISTA la DGR n. 47 del 19 gennaio 2021, con la quale è stato conferito all'Ing. Alessandro De Sabbata l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Progetti speciali per Venezia;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi Decisoria, convocata in modalità asincrona prevedendo l'acquisizione dei necessari pareri di competenza degli Enti coinvolti entro la data del 07.06.2021 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il "Piano di Analisi – rev. 01", predisposto da Veneto Acque S.p.A., con le prescrizioni di seguito richiamate:
 - per ciascun campione prelevato deve essere conservata un'aliquota a disposizione degli Enti di controllo, per eventuali verifiche analitiche successive;
 - per garantire adeguate condizioni di sicurezza e consentire un più agevole prelievo dei campioni elementari previsti, con modalità che possano garantire la rappresentatività del campione per l'analisi, le operazioni di campionamento devono essere eseguite di volta in volta solamente sui lotti posti sul fronte di avanzamento dei lavori di sgombero, attendendo che siano rimossi i 2 lotti già caratterizzati (uno posto a sinistra e l'altro a destra della fila centrale di pilastri del capannone 1, prima di procedere con il campionamento dei lotti successivi);
 - l'eventuale riduzione del set analitico dei parametri da ricercare nei rifiuti dovrà essere comunicata agli Enti con un anticipo di almeno 20 giorni, al fine di permettere agli Enti stessi di effettuare le opportune valutazioni di competenza;
 - devono essere adottate, implementate e mantenute operative/attive tutte le cautele per la sicurezza e salute dei lavoratori disposte dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dal Manuale INAIL 2014 "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati";
 - i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri devono essere conformi a quanto prescritto nell'Allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - devono essere rispettati gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore ed in particolare i regolamenti comunali (es. Regolamento Edilizio, Polizia Urbana, ecc) con riferimento ai limiti di emissioni acustiche, di emissioni di polveri/fibre, ecc, con riguardo anche a potenziali recettori limitrofi (es: abitazioni sparse, ecc);
 - deve essere implementata la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, così come indicato nella Conferenza dei Servizi del 30.03.2021;
 - devono essere implementate cautele finalizzate al contenimento di odori, rumori, polveri/fibre e di ogni ulteriore emissione, specie nei confronti di eventuali soggetti terzi o aree di terzi (es. abitazioni/aziende adiacenti, terreni limitrofi adibiti a coltivazione, ecc);
 - qualora sia riscontrata la presenza di amianto, deve essere dato corso agli adempimenti prescritti nel capo III – protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto – del D.Lgs. 81/08 e smi;
3. Sono a carico di Veneto Acque S.p.A. gli adempimenti relativi:
 - all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento per l'attuazione degli interventi in argomento;
 - a garantire, in ogni fase di utilizzo delle opere in argomento, l'assoluta sicurezza per la salute dei cittadini e per l'ambiente – ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. La Regione Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dai lavori in argomento.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A., ad ARPAV, all'Azienda ULSS 6 Euganea, al Comune di Pernumia, alla Provincia di Padova, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.
6. Di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi con l'acquisizione dei pareri degli Enti e dei Soggetti istituzionali competenti trasmessi entro il 07.06.2021.
7. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
8. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore *ad interim*
ing. Alessandro De Sabbata

Il Direttore
della UO Bonifiche ambientali
e Legge speciale per Venezia
Dott. Giovanni Ulliana



